Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 8 Gennaio - Marzo 2002

Consiglio Direttivo
Presidente: *Luisella de Cataldo*
Vice Presidente: *Santo Di Nuovo*
Segreteria: *Anita Lanotte*
Tesoreria: *Paolo Capri*
Consiglieri: *Germano Bellussi, Guglielmo Gulotta, Anna Mestitz, Carlo Serra, Maddalena Zucconi*

Il punto su… 1
"Validation": quanto vale e in che cosa consiste

Editoriale
Luisella de Cataldo

Parere dell'Esperto 3
Il Mobbing

Renato Crivelli e Pietro Russo

L'abusante adolescente 4

Simona Iacoella

Psicodiagnostica nel conflitto coniugale: un pronunciamento del Garante della Privacy 7

Gaetano Giordano e Diego Giordano

Recensioni 8

Notizie dall'Associazione 8

Convegni e Seminari 8

IL PUNTO SU…

"Validation": quanto vale e in che cosa consiste

di
Luisella de Cataldo Neuburger

Presidente AIPG
Avvocato Psicologo
Resp. Sezione di Psicologia Giuridica
Università degli Studi di Milano

Si chiama con questo nome un intervento di diagnosi psicologica (negli Stati Uniti viene definito, talvolta, erroneamente nelle perizie come 'consolidato') che si propone di accertare la credibilità della denuncia di abuso sessuale espressa da un minore.

1.- Non è 'consolidato', anche perché se lo fosse significherebbe che si tratta di uno strumento - tarato e accettato dalla comunità scientifica - capace di validare in modo specifico qualcosa di precisamente definito. E' invece uno dei tanti strumenti che periodicamente vengono proposti e che nulla hanno di 'consolidato' o di scientifico. Si tratta di una precisazione di fondamentale importanza considerato che oggi, la giurisprudenza, in materia di perizie e di contributi di esperti in genere, pretende, seguendo la stessa strada percorsa dalla giurisprudenza americana, il requisito della scientificità.

Come ha autorevolmente chiarito il giudice della Corte Suprema Blackmun, estensore della sentenza nel caso Daubert v. Merrill Dow Pharmaceuticals Inc., 509 U.S., 113 S Ct 2786, 1993, la 'conoscenza' implica molto di piu` che convincimenti soggettivi o infondate speculazioni. Cito testualmente: "*l'aggettivo 'scientifico' implica un radicamento nei metodi e nelle procedure della scienza; per qualificare una conoscenza come 'scientifica' l'inferenza o l'affermazione deve derivare da una metodologia scientifica. La testimonianza che viene offerta deve essere sostenuta da appropriata convalida e cioè da un solido fondamento basato su cio' che si conosce".*

La Cassazione, a sua volta, si è così espressa:

Nel valutare i risultati di una perizia, il giudice deve verificare la stessa validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito, allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, si' da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica. Quando, invece, la perizia si fonda su cognizioni di comune dominio degli esperti e su tecniche di indagine ormai consolidate, il giudice deve verificare unicamente la corretta applicazione delle suddette cognizioni e tecniche. Cass. pen. sez. V, 9 luglio 1993, Arch. nuova proc.pen. 1994, 226; Giust. pen. 1994, III, 42.

In particolare: "*La cosiddetta "validation" o gradualità delle accuse - tecnica d'indagine psicologica secondo cui le vittime degli abusi graduerebbero le loro accuse da quelle meno gravi a quelle più gravi - è soltanto un metro di*

valutazione che non ha nessuna valenza di certezza scientifica e che può, in taluni casi, costituire, in un quadro probatorio completo e certo, chiave di interpretazione delle difficoltà delle vittime delle violenze nel rivelare le vicende più riservate. Esso, però, non è applicabile sempre e comunque, da un lato non è sostitutivo della prova e, dell'altro, non assume rilievo in casi - come quello nella specie - in cui sussistano motivi di sospetto". Cass. pen. sez. III 6 dicembre 1995.

2. Questo strumento non 'accerta la credibilità' del minore'. Si limita solo a investigare alcuni parametri (storia personale, presenza o assenza di indicatori, stile e contenuto della narrazione) dal cui, al massimo, si può ipotizzare che il minore viva una situazione generica di malessere le cui cause sono tutte da accertare. Coerentemente, la letteratura specializzata, sia italiana che anglosassone, non si stanca di sottolineare, respingendo ogni diversa pretesa, che l'unico dato certo è che non esiste nessuno strumento specifico per verificare l'abuso sessuale. Nessun indicatore è predittivo di abuso. Come confermano i massimi esperti "non ci sono dati disponibili che indichino quale criterio sia più importante degli altri".

Attualmente, i criteri più attendibili rimangono quelli dell'esperienza clinica e della competenza nel raccogliere la testimonianza del minore. Comportamenti sintomatici (disturbi del comportamento alimentare, depressione, disturbi del sonno, perdita di contatto con la realtà) insieme ad altri (bassa autostima, difficoltà sessuali, timori di abbandono etc.) da alcuni invocati come specificamente correlabili ad abuso sono stati valutati "*... così generici che potrebbero applicarsi a molte forme"* [1]

In conclusione, la portata di questo strumento [2] può essere così riassunta:

"Attualmente la valutazione psicologica non può stabilire se un bambino presunto vittima è stato abusato. Invero, l'uso corrente del termine 'validation' per descrivere la diagnosi dell'abuso del bambino, introduce false aspettative circa il fatto che gli psicologi siano capaci di determinare se un bambino è stato abusato. L'abuso sessuale non è un disturbo psicologico. L'abuso sessuale racchiude un gruppo eterogeneo di comportamenti perpetrati sui bambini dagli abusanti. La precisazione di una diagnosi relativa al benessere del bambino non può essere confusa con la prova del comportamento abusante. L'esperto che fa una tale valutazione esprime delle opinioni al di là della propria specializzazione professionale e potenzialmente usurpa il ruolo del giudice e della giuria nel determinare se le allegazioni di abuso sessuale sono false o vere".

Implicitamente, che questo sia lo stato attuale della situazione, viene riconosciuto dalla stessa « Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia", (impostata in chiave verificazionista al punto che la possibilità di innocenza dell'accusato non viene neppure presa in considerazione), dove al punto 2. Validazione si legge: "E' necessario sviluppare sistemi validi ed affidabili per far emergere il fenomeno [dell'abuso].

Dal che si deduce che la mancanza di scientificità è ammessa anche dagli esperti che hanno fatto della 'validation' lo strumento elitario nell'iter di valutazione dell'abuso sessuale di minore.

Chiarito il quesito del 'quanto vale' passiamo a chiederci 'in che cosa consiste'.

Sempre dalla Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia":

2.2 In ogni caso la validazione va portata avanti analizzando almeno tre aree: indicatori e segni sul piano fisico e sul piano psicologico, racconti e affermazioni della presunta vittima, raccolta anamnestica.

La letteratura statunitense, in una visione ben più articolata del problema, una volta ribadito che, allo stato dell'arte, questa tecnica è ben lungi dall'essere un modo di procedere scientificamente validato, specifica la necessità di procedere in modo multidimensionale e approfondito.

L'esperto deve raccogliere dati su: a) storia del sintomi; b) racconto verbale; c) esperienza fenomenologia dell'abuso; d) presentazione e stile della narrazione; e) riscontri obiettivi.

Ribadita la sua limitata capacità di discriminare tra vero/falso, la 'validation' indica semplicemente un laborioso tentativo di verificare impressioni ed ipotesi e non un metodo onnipotente, un passepartout irresistibile per una verifica scientificamente attendibile. Utilizzarla in questo modo 'magico' esprime un assunto di dipendenza da strumenti "creduti" infallibili proprio lì dove la parte critica, più attenta ed evoluta della letteratura ammonisce che non esistono criteri affidabili per una valutazione di specificità e che si impone come necessario lo studio ampio delle molteplici ipotesi possibili. L'impiego di modi semplici, creduli, per giunta utilizzati stenicamente e fideisticamente, rischia di fondare una via maestra, diritta e agevole, che suggestivamente si impone come tracciato da seguire prescrittivamente.

Il metodo è così 'debole' da riposare interamente sulla competenza di chi raccoglie la narrazione del minore. Purtroppo, l'esperienza professionale e le tante perizie esaminate non tranquillizzano sull'effettiva presenza di queste competenze. Chi riceve l'incarico di consulente/perito si muove, quasi sempre, in ottica verificazionista: come ha icasticamente scritto il Tribunale di Milano "di abuso si è parlato e l'abuso si deve trovare". Scrivevo altrove [3]: "… si è parlato molto … delle origini della conoscenza e dei miti. Non si è parlato degli oracoli, cioè di quei responsi aperti ad ogni possibile decifrazione. Ecco, oggi, certe perizie e consulenze sono moderne forme di oracolo, risposte di cui non si conosce né il fondamento scientifico, né la chiave di lettura, davanti alle quali l'unico problema che si pone è di tipo fideistico: credere o non credere".

In (brutta) sostanza si cede alla tendenza a concepire e realizzare un anticipato cortocircuito di conoscenza, quando tutto è ancora da osservare. Vittima di questo bisogno di verifica, chi procede,

---

[1] Schacter D.L., Memory Wars in *Searching for Memory*, Basic Books, New York 1996 p. 275.

[2] Fisher e Whiting in Ceci e Hembrooke "How valid are child sexual abuse validations?" *Expert witnesses in child abuse cases,* American Psychological Association, Washington D.C. 1998 p. 177.

[3] De Cataldo Neuburger L., Difficoltà di accertamento giudiziario dell'attendibilità dei minori nei casi di pedofilia in "*La problematica attuale delle condotte pedofile*" a cura di B.Callieri e L.Frighi. Edizione Universitarie Romane, 1999.

mentre sembra svolgere l'osservazione, in realtà continua a "dipendere" esclusivamente da quanto il soggetto sembra riferire, in parte tessendo suoi propri fili e in parte corrispondendo alla "comprensione", alla "empatia" e alla "attesa" manifestate dall'intervistatore. L'esperto continua a sollecitare il racconto e a raccogliere concordanze con "quanto si sa dell'abuso sessuale". Non a caso, ricorre spesso l'aggettivo 'tipico' "comportamento tipico dell'abusante" "reazione tipica all'abuso" "tipico" rapporto abusante-vittima ecc.) come evocazione di possibilità contemplate dalla teoria e senz'altro applicato ad un fatto che non si è ancora studiato, come se si stesse parlando di un "modello" e non di "cose" direttamente osservate ed apprezzate. E' così che un inconsapevole modo retorico - dialetticamente contestabile - rischia di "passare" come dimostrativo e convincente sia attraverso una aderenza insistita ed esclusiva al testo del già dichiarato, sia in un consistere e persistere sui "fatti" denunciati verso un significato già adottato come scontato. Presi in questa spirale, si finisce, anche inconsapevolmente, per evitare qualsiasi movimento per "disattendere/falsificare il sintomo" o le dichiarazioni già offerte, ignorando una fondamentale e canonica raccomandazione della psichiatria, psicologia e psicoanalisi.

Queste note critiche riguardano solo l'uso esasperato e onnipotente dello strumento quando viene forzato oltre le sue intrinseche possibilità. Se adoperato con prudenza, in modo critico e nei limiti che gli sono propri, può, alla pari di altre modalità di valutazione, dare all'esperto elementi utili al suo lavoro di valutazione che - e l'avvertimento non è superfluo – deve essere il frutto di 'specifiche competenze' e non deve mai invadere il territorio strettamente riservato al giudicante. Come precisa l'art. 4 delle Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense, "Nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcette."

PARERE DELL'ESPERTO

Sempre più spesso psicologi e avvocati si trovano confrontati con il tema del 'mobbing'. Per avere qualche elemento di conoscenza di un fenomeno ancora relativamente nuovo (almeno in Italia) abbiamo chiesto ad uno psicologo e ad un avvocato qualche breve considerazione dai rispettivi punti di vista professionali.

Il Mobbing

di
Renato Crivelli

Psicologo Forense, Psicoterapeuta

Ultimamente vengo spesso contattato, nel mio ruolo di psicologo forense, per profili psicodiagnostici di persone con problematiche di conflitti col datore di lavoro definibili "sindromi da mobbing". Il termine 'mobbing' (dall'inglese "to mob", aggredire) deriva dall'etologia e precisamente da Konrad Lorenz che lo coniò nel 1971, per indicare l'aggressione di animali di piccola taglia da parte di animali più grandi con l'intento di escluderli dal branco o di ucciderli. Successivamente lo svedese Heinemann traslò questa definizione sulle vessazioni subite da alcuni bambini a scuola, da parte di compagni prepotenti e violenti definiti bulli, da cui più tardi si originò la definizione del fenomento in" bullying" o bullismo. Agli inizi degli anni 80 il prof. Heinz Leymann di Stoccolma l'ha usato per indicare una particolare forma di violenza psicologica messa in atto sul posto di lavoro nei confronti di una vittima designata.

In questo contesto ha individuato circa 45 azioni mobizzanti (strutturate secondo il questionario L.I.P.T.) del datore di lavoro (trasferimenti, spostamenti continui, provvedimenti disciplinari, disagi psico-fisici, prepensionamenti, esclusione dal mondo del lavoro etc...), che continuamente messi in atto esautorano l'individuo fino a strutturare uno stato di sofferenza psico-fisica rilevante, permanente e con ricadute nell'area cognitiva, affettiva e relazionale-sociale.

Il conflitto degenera in un'aggressione protratta che passa da questioni professionali ed oggettive, al coinvolgimento totale della persona, con attacchi alla leadership, episodi pregiudiziali, isolamento, ferite narcisistiche, minacce.

In Italia il Dott. R.Attanasio, riportando gli studi di Harald Ege nei paesi nordeuropei, sostanzia il fenomeno in un problema di comunicazione, in una routine di conflitto e da precisi criteri riguardanti la durata e la frequenza. La sequela del disagio psico-fisico, implica episodi di ansia ed agitazione nei primi sei mesi, l'evoluzione in un disturbo d'ansia o d'umore con tratti depressivi ed il fallimento nei tentativi di ripristinare l'equilibrio precedente in un periodo variabile da 6 a 24 mesi, la cronicizzazione del quadro clinico anche oltre i 24 mesi con ricoveri frequenti.

Nella mia pratica professionale ho visto una larga maggioranza di uomini a cui veniva riservato questo trattamento per problemi di competizione o di leadership inerente a fatti oggettivi, mentre spesso le donne sono ulteriormente vessate a causa di situazioni di seduzione non corrisposta, da parte del superiore o datore di lavoro. Ricordo un caso concreto in cui un uomo di 41 anni, impiegato con diligenza e profitto presso una casa di spedizioni internazionali, distintosi in passato con riconoscimenti ed incarichi da responsabile, fu posto in una condizione di mobbing da parte del datore di lavoro, per essersi rifiutato di fare gli straordinari a causa della grave malattia che affliggeva la moglie in quel periodo. Al paziente in questione vennero comminate sanzioni e richiami vari, imposti incarichi non all'altezza del ruolo, trasferimenti in altri luoghi di lavoro, accuse per violazioni mai commesse e facilmente confutabili dalle certificazioni prodotte nei tempi e nelle normative vigenti. Il perdurare di questa situazione corrispondeva, secondo lo schema di Ege, alla fase riguardante l'emergere dei primi sintomi come paura, insonnia, panico, la fase relativa al dominio pubblico del "caso", la fase dell'aggravamento psico-fisico con ricadute nell'ambito famigliare, sensi di colpa e perdita dell'autostima, isolamento e demansionamento con fantasie di suicidio. Nello specifico la perizia evidenziò una situazione da Disturbo Post Traumatico da Stress, con tensione motoria, iperattività neurovegetativa, aumentata vigilanza (arousal), costante preoccupazione pessimistica ed anticipazione di eventi futuri, ricordi spiacevoli ed intrusivi della situazione, incapacità a rilassarsi, difficoltà cognitive, grave alterazione del ritmo sonno-

veglia con parasonnie e disturbi psicosomatici.
Ritengo indispensabile la partecipazione dello psicologo nell'accertare, in collaborazione con gli specialisti avvocato e medico legale, la veridicità ed il profilo clinico di soggetti afflitti da mobbing, utilizzando gli strumenti propri della professione quali colloqui clinici, scale di valutazione e test attendibili per una maggiore chiarificazione di un fenomeno di confine tra Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni, Psicopatologia e Medicina legale. Nel colloquio clinico lo psicologo esamina i parametri cognitivi ed affettivi, ovvero il cosiddetto esame di stato mentale per porre una diagnosi sul soggetto. Dal punto di vista cognitivo sono indicativi l'organizzazione spazio-temporale, la memoria a breve e lungo termine, la memoria operativa, l'attenzione e la concentrazione, il linguaggio verbale e l'espressione. Dal punto di vista affettivo rileva la metacomunicazione non verbale, l'emotività, l'empatia, la capacità di gestione della pulsione erotica ed aggressiva.
L'impressione derivata dai colloqui non può prescindere dalla esperienza clinica del terapeuta psicologo, ma deve essere oggettivata e supportata da strumenti validati come test della personalità , scale di valutazione e questionari mirati (Hama o Stai per l'ansia di tratto e di stato, Beck per la depressione, Zung per l'ansia sociale, Maudsley per il disturbo ossessivo compulsivo etc), inventari della personalità (MMPI-MMPI2), che confermino la prima ipotesi diagnostica.
Al momento attuale non esistono parametri medici o psicologici specifici per accertare il mobbing. Lo psicologo sceglie gli strumenti che meglio conosce e accreditati da una storia clinica ampiamente validata, riferendosi a manuali come il Dsm o l'ICD10 per accertare un Disturbo depressivo, un disturbo d'ansia od un Post Traumatico da stress, molto comuni in queste situazioni.

di
Pietro Russo

Avvocato

Trattando specificatamente il diritto del lavoro e previdenziale, ho avuto modo di confrontarmi, sempre più spesso, con problematiche riguardanti la complessa fattispecie del mobbing. Allo stato, in considerazione della relativa novità della tematica – apparsa sulle riviste e sui quotidiani italiani da poco più di un anno – e della carenza di una legislazione *ad hoc*, è di intuitiva evidenza la ragione per la quale il mobbing non ha ancora assunto una sua consistenza di tipo giurisprudenziale. Nelle aule dei Tribunali i Giudici stentano a riconoscere il risarcimento dei danni subiti dal lavoratore in conseguenza dei comportamenti vessatori messi in atto dal datore di lavoro, così come un tempo avveniva per il riconoscimento del danno biologico.
Purtuttavia, è necessario tenere vivo il dibattito per cercare di fornire validi contributi al Legislatore affinché possa varare una legge sufficientemente meditata al fine di contemperare gli interessi paralleli sia del lavoratore subordinato che del datore di lavoro. In Parlamento, finora, sono stati presentati diversi disegni, progetti e proposte di legge (progetto di legge Camera 1813, progetto di legge Camera 6410, disegno di legge Senato 4265 e altri ancora) aventi perlopiù finalità preventive, repressive e di informazione. Nel nostro ordinamento, peraltro, sono già rinvenibili validi strumenti di tutela per il lavoratore che devono necessariamente combinarsi e sovrapporsi in relazione alle modalità concrete di attuazione delle condotte vessatorie: l'art. 32 della Costituzione (che sancisce il diritto primario ed assoluto della salute), le norme civilistiche contenute nell'art. 2087 c.c. (che impone al datore di lavoro l'obbligo contrattuale di attuare tutte le misure generiche di prudenza e diligenza necessarie al fine di tutelare l'incolumità e l'integrità psico-fisica del lavoratore), nell'art. 2043 (che delinea invece l'obbligo extra-contrattuale del neminen ledere) e nell'art. 2103 (che vieta le ipotesi di demansionamento e dequalificazione), nonché negli artt. 1175 e 1375 c.c (principi di correttezza e buona fede). Le norme richiamate, comunque, non esauriscono il quadro normativo di riferimento. Tra le norme fondamentali che rivestono rilievo in materia di mobbing, si annoverano altre disposizioni sia costituzionali (art. 2, art. 4 e art. 13), sia penali (art. 582 c.p. e 590 c.p.), sia internazionali (Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, Carta Sociale Europea ed i Patti Onu sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali), sia comunitarie (Carta comunitaria dei diritti fondamentali dell'uomo e la Risoluzione del Parlamento sui diritti dell'uomo nell'Unione Europea del 1997).
L'indagine del legale volta a verificare la reale sussistenza del mobbing, stante la carenza di una normativa specifica, dovrà passare attraverso un'analisi approfondita dell'impianto normativo sopra delineato finalizzata all'accertamento del rapporto di casualità tra la condotta vessatoria e la patologia del lavoratore.

L'abusante adolescente: questo sconosciuto

di
Simona Iacoella

Psicologa Psicoterapeuta

La letteratura comprende molti studi relativi alle vittime di violenza sessuale, ed in particolare a quelle minorenni, mentre sono poco numerose le ricerche che si occupano degli abusanti. Tale sproporzione rappresenta il segno di una cultura sensibile alla tutela della vittima ed alla necessità di proteggerla e di porre rimedio ai danni provocati dalle violenze subite, mentre sussiste l'errato convincimento secondo cui conoscere le caratteristiche degli abusanti e comprendere le motivazioni delle loro azioni equivarrebbe a giustificarli. Tale conoscenza potrebbe invece contribuire alla realizzazione di interventi più adeguati, venendo così incontro all'esigenza primaria di tutelare più efficacemente sia la società che i singoli individui (Zipparri, 1999).
Il presente lavoro propone alcune considerazioni sul complesso fenomeno della violenza sessuale agita da un adolescente nei confronti di un coetaneo, ed utilizza il genere maschile nel riferirsi agli abusanti, dato che la maggior parte di essi sono di sesso maschile.
L'adolescenza è un periodo di rilevanti cambiamenti corporei e comporta l'insorgenza di nuovi interessi legati alla profonda maturazione in atto. Le caratteristiche principali di questa complessa fase sono lo sviluppo sessuale, la perdita della sicurezza relativa alla pro-

pria identità e la conseguente necessità di ottenere una nuova conferma di sé, la tendenza a superare la propria dipendenza dalle figure parentali. In tale processo, gli adolescenti vivono le proprie esperienze sessuali anche come strumento per avere conferma di sé e della propria identità, ma in maniera ambivalente: da un lato è pressante il desiderio di sperimentarsi e di verificare le proprie capacità ricevendo una sorta di conferma dell'essere "diventato grande"; dall'altro le prime esperienze sessuali generano spesso preoccupazioni e sensi di colpa, che rimangono talvolta nel profondo e possono essere all'origine di successive difficoltà relazionali e sessuali (Fabrizi, 1998).

Se il distacco dalla famiglia avviene troppo presto, l'adolescente può vivere esperienze sessuali molto precoci, basate non tanto su un desiderio fisico, quanto su quello di ricevere amore, attenzione, affetto e di ottenere l'appagamento del bisogno di intimità che a volte non ha ricevuto in famiglia, giungendo così ad un uso "non sessuale" del sesso. Possono crearsi quindi delle situazioni di promiscuità sessuale, che non sono espressione del desiderio sessuale ma del desiderio compulsivo di riempire un vuoto interiore che invece diventa sempre più profondo. In altri casi invece, la sessualità può essere vissuta come modalità per segnalare il raggiungimento dell'autosufficienza dalla famiglia, oppure come strumento per facilitare la conquista di un'autonomia che risulta difficile, rappresentando quindi per l'adolescente un tentativo estremo per dimostrare ai genitori di "essere diventato grande".

Se di fatto il controllo sociale sul comportamento sessuale è molto diminuito, questo non garantisce che gli adolescenti giungano al momento delle loro prime esperienze sessuali con una consapevolezza chiara e matura, tanto che spesso la precocità delle prime esperienze si mescola ad una mancanza di responsabilità, che può portare a mettere in atto modalità inadeguate di relazione. La sessualità tra adolescenti assume infinite sfumature, che possono essere collocate lungo un continuum che va dalle relazioni consensuali fino alla violenza sessuale. D'altro canto, la definizione di "violenza sessuale" nel rapporto tra adolescenti è a volte difficile, in quanto la differenza di età tra i protagonisti dell'evento è ridotta, e le attività sessuali tra coetanei possono essere talmente confuse da arrivare a costituire, dal punto di vista penale, veri e propri reati.

Questa tematica solleva lo spinoso problema dell'accertamento e della valutazione del grado di maturità e di capacità critica necessarie affinché il minorenne possa estrinsecare realmente un "libero consenso": se da un lato non si possono ignorare la spiccata accelerazione dello sviluppo fisico e la precocità della pubertà verificatesi negli ultimi decenni, dall'altro il carattere particolarmente instabile e vulnerabile della personalità evolutiva dell'adolescente richiede una particolare attenzione (De Leo, 1997).

L'esperienza professionale con minorenni denunciati per violenza sessuale indica che, nel caso di rapporti tra adolescenti, non sempre si è trattato di violenze sessuali vere e proprie, intese come atti in cui il consenso della vittima è del tutto assente. Vi sono, infatti, anche dei casi in cui il rapporto, dapprima consensuale, si è trasformato successivamente in abuso.

I minorenni che vengono denunciati per violenza sessuale costituiscono dunque una popolazione eterogenea e differiscono da quella adulta nella messa in atto di comportamenti più diversificati ed in molte importanti dimensioni cliniche.

Fondamentale è la conoscenza della relazione esistente tra l'abusante e l'abusato prima del rapporto che ha dato luogo alla denuncia per violenza sessuale. Le ricerche in questo settore riportano che le violenze avvengono spesso tra persone che si conoscono, in situazioni in cui può essere difficile definire i confini tra intimità e intimidazione, soprattutto nei casi in cui l'età della vittima non è molto diversa da quella dell'aggressore. Nel caso di relazione preesistente tra l'abusante e l'abusato, bisogna distinguere tra violenza intra ed extra-familiare e tener conto dell'intensità del vincolo affettivo tra l'abusante e la vittima.

Per quanto concerne le relazioni tra fratelli, i comportamenti incestuosi si sviluppano di solito secondo un continuum che, partendo da lievi manifestazioni di esibizione, evolve in manifestazioni sempre più gravi, fino alla violenza sessuale vera e propria. Possono inoltre variare notevolmente per quanto riguarda la durata e la frequenza, l'impiego o meno di violenza, il tipo di comportamenti, la loro progressione nel tempo (Vassalli, 1993). Il rapporto sessuale può essere vissuto dai fratelli come una scoperta comune della sessualità e non sempre è accompagnato da traumi, a meno che non venga scoperto e condannato dai familiari. Qualora si tratti di rapporti omosessuali, invece, questi possono provocare disturbi dell'identità di genere ed indurre allo sviluppo di omosessualità; a tali relazioni sessuali sono spesso associati anche disturbi dell'alimentazione.

Per quanto concerne la violenza extrafamiliare, in molti studi si rileva che mentre i maggiorenni autori di violenza sessuale agiscono generalmente da soli, gli adolescenti compiono frequentemente reati di gruppo. La tendenza dell'adolescente ad aggregarsi con i coetanei rappresenta una delle esigenze specifiche dell'età ed è generata da molti fattori tra cui, in questo contesto, sembrano assumere particolare rilievo il bisogno di condividere con i coetanei i profondi e fondamentali cambiamenti che riguardano la propria esistenza e, nel contempo, la necessità di superare l'insicurezza che tali mutamenti producono. Nella ricerca dell'identità, a volte il gruppo può assumere caratteristiche trasgressive, ed il giovane può trovare una propria dimensione personale ed una propria affermazione nella disapprovazione da parte della società (Novelletto, 2000). In molti casi, d'altra parte, le violenze sessuali compiute in gruppo potrebbero essere spiegate in riferimento alla crisi adolescenziale ed allo sviluppo psico-sessuale, più che sulla base di interpretazioni relative alla formazione di bande delinquenziali. Infatti, il gruppo di minorenni autori di violenza sessuale deriva spesso da un'aggregazione casuale e difficilmente assume la fisionomia di una banda stabile con obiettivi precisi (Scardaccione, 1987).

Nell'occuparsi di relazioni sessuali che danno luogo ad una denuncia per violenza sessuale, una delle difficoltà consiste nel distinguere tra agiti sessuali che possono essere considerati come gesti impulsivi frutto della trasgressività caratteristica dell'adolescenza, ed azioni delinquenziali che sono espressione di una vera e propria psicopatologia.

Generalmente nel caso dell'adolescente le condotte antisociali rappresentano un

fenomeno transitorio e isolato senza specifici significati psicopatologici, non risultando ancora stabilmente inserite nell'organizzazione di personalità ed essendo spesso legate alla difficoltà di assimilare i cambiamenti in atto (Nardi, 1991). Spesso dunque l'agito sessuale è il segnale della difficoltà dell'adolescente di far fronte ai cambiamenti specifici della fase che attraversa e di integrare le componenti aggressive e sessuali nella propria immagine in trasformazione. In altri casi, si ha l'impressione che si tratti di una problematica presente in un adolescente che non ha raggiunto la capacità di riconoscere l'altro come diverso da sé e che ha una difficoltà ad entrare in relazione con un'altra persona.

Un agito sessuale che violi la libertà altrui dà luogo spesso ad una denuncia. Ha inizio così un iter giudiziario, ed è importante riflettere sulle conseguenze che tale denuncia può avere sull'immagine di sé di un adolescente, sulla sua identità di genere e sulla sua mascolinità. Egli, infatti, è alla ricerca di una propria identità e, in fase adolescenziale, la violenza sessuale può rappresentare per un soggetto di sesso maschile una prova di forza, una sorta di "rito di iniziazione" che consacra il passaggio dall'adolescenza all'età adulta.

I ragazzi denunciati, d'altra parte, generalmente non corrispondono all'immagine socialmente diffusa che li descrive come coraggiosi, violenti e sprezzanti; in realtà, sono spesso spaventati e angosciati, non solo per il timore delle indagini e del giudizio penale, ma anche perché la denuncia e l'ingresso nel sistema penale li portano sovente ad una violenta e improvvisa riconsiderazione del proprio agire. In molti casi, infatti, la coercizione violenta che hanno esercitato nei confronti di un coetaneo era considerata una questione privata tra pari, di cui possono sentirsi in parte moralmente responsabili ma che non necessariamente considerano un reato. Vi è pertanto l'irruzione dell'aspetto di giudizio pubblico in un'area ritenuta esclusivamente privata, e può determinarsi la perdita di punti di riferimento mentali attraverso cui pensare se stessi. A volte i ragazzi si sentono vittime della vicenda, anche perché non riconoscono l'altro come una persona con una propria realtà separata e quindi capace di soffrire, ed è presente il rischio che si stabilizzino modalità di soddisfacimento perverse che in adolescenza non sono ancora strutturate (Saottini, 1999).

E' importante dunque evitare la sovrapposizione del minorenne con i suoi comportamenti; l'ingresso nel sistema penale comporta, infatti, un rischio di etichettamento e la conferma di un'identità negativa; per l'adolescente, la cui personalità è in formazione. L'etichetta di "stupratore" può costituire uno strumento per trovare una collocazione sociale e per conseguire un potere relazionale che non riesce ad ottenere altrimenti. Egli può giungere così ad una "ipervirilità caricaturale", che gli fornisce una conferma di sé. Bisogna quindi lavorare per dare un senso alla distruttività dei comportamenti, in quanto attorno alla condotta deviante nell'adolescente non si è ancora stabilmente organizzata la personalità, e l'acquisizione di identificazioni più solide e armoniche può facilitare un'evoluzione in senso favorevole per l'abusante e può costituire una valida forma di tutela per la società.

Quando invece gli atti sessuali che hanno dato avvio all'iter giudiziario si sono verificati in una relazione tra coetanei che inizialmente era consensuale, ricevere una denuncia per violenza sessuale ha talvolta serie conseguenze per l'adolescente, causando inibizioni o l'insorgenza di veri e propri disturbi nell'area della sessualità. L'esperienza clinica in questo settore indica, infatti, che gli adolescenti sono spesso molto spaventati dalla denuncia e riportano di avere, rispetto al passato, maggiori difficoltà a stabilire relazioni con persone dell'altro sesso; si rende dunque necessario un lavoro di elaborazione dell'accaduto, finalizzato anche alla ricerca di modalità di rapporto più adeguate.

Nel caso in cui venga accertata la responsabilità, è necessario interrogarsi sul percorso evolutivo del minorenne, che nel presente lo induce a "scegliere" delle modalità violente, o comunque disfunzionali, per entrare in relazione con l'altro. Sarà utile al riguardo ripercorrere con lui la storia del suo sviluppo, ed aiutarlo a rimuovere le condizioni negative che lo ostacolano, cercando di reintegrarlo nel tessuto comunitario, restituendolo principalmente a se stesso e fornendogli dei sostegni nel processo evolutivo, a partire dalle sue potenzialità (Moro, 2000). E' dunque particolarmente importante effettuare un intervento che consenta all'adolescente di far leva sulle proprie risorse e di costruire un proprio percorso di vita soddisfacente, senza dover far ricorso a modalità violente per stabilire relazioni interpersonali.

A volte gli stessi minorenni abusanti sono estremamente spaventati dalla parte di sé che li ha indotti a mettere in atto una violenza sessuale, ed è importante che gli adulti siano in grado di aiutarli ad affrontare questa tematica. D'altra parte, non è facile identificarsi con un abusante e la difficoltà di entrare in contatto con la sua sofferenza e il suo disagio, o in altri casi quella di accettare che egli non manifesti alcuna emozione particolare rispetto all'abuso, può comportare la difficoltà di effettuare un intervento efficace. E' importante invece che l'ambiente diventi capace di accogliere e contenere la crisi evolutiva: attraverso adeguati rapporti, si può restituire all'adolescente la fiducia nella possibilità di comprendere il significato simbolico dei propri atti violenti e di risolvere i propri conflitti interni. Diviene così possibile accompagnarlo in un percorso che gli consenta di trasformare il proprio mondo pulsionale ed elaborarlo in qualcosa di comprensibile e controllabile, per poter vivere esperienze in un contesto relazionale soddisfacente in quanto caratterizzato dal principio della reciprocità. Per favorire lo sviluppo è necessario fornire all'adolescente chiavi di lettura di quanto accade dentro e fuori di sé, e creare delle condizioni che consentano di mettersi in discussione e di analizzare il linguaggio proprio ed altrui, passando attraverso l'accettazione dell'altro, ammettendo non solo intellettualmente ma soprattutto emotivamente che l'altro è diverso ed agisce in conformità a principi personali e diversi da quelli del soggetto.

In conclusione, nel tratteggiare scenari futuri, si ritiene indispensabile un approfondimento della conoscenza degli abusanti adolescenti, poiché conoscere significa poter intervenire adeguatamente e favorire lo sviluppo delle infinite possibilità che possono fiorire in ciascuna esistenza umana. Inoltre, poiché il tasso di recidiva in questo settore è molto elevato, occuparsi degli abusanti minorenni può contribuire ad

evitare che essi diventino successivamente dei pedofili o dei padri abusanti, prevenendo in tal modo un numero rilevante di disagi per le potenziali vittime e riducendo gli alti costi sociali di tale reato.

Bibliografia

-De Leo G. Libertà e comunicazione sessuale, in (a cura di) Simonelli C., Petruccelli F., Vizzari V. Sessualità e terzo millennio, Franco Angeli, Milano, 1997, Vol. I

-Fabrizi A., Alì C. Educazione alla sessualità e prevenzione del disagio giovanile: ricerca con studenti delle scuole medie superiori, in (a cura di) Simonelli C. et al., 1998, Vol. II

-Moro A.C. Manuale di diritto minorile, Zanichelli, Bologna, 2000

-Nardi B., Magari S., Delicati F., Mariani L., Giunto P. Aggressività e devianza nell'adolescenza, in Esperienze di giustizia minorile, n. 3-4, pg 199-212, 1991

-Novelletto A., Biondo D., Monniello G. L'adolescente violento Franco Angeli, Milano, 2000

-Saottini C. Molestie sessuali e adolescenza, Adolescenza, n. 1, pg 40-52, 1999

-Scardaccione G. La violenza sessuale nei delitti commessi da minori nel Lazio Esperienze di giustizia minorile, 1987, n. 4, pg 115-154

-Vassalli A. Adolescenza e abuso sessuale intrafamiliare: problemi di intervento, Adolescenza, 1993, pg 21-37

-Zipparri S. La personalità di chi abusa sessualmente del minore alla luce del test di Rorschach: un'ipotesi preliminare, in (a cura di) Callieri B., Frighi L. La problematica attuale delle condotte pedofile, Edizioni Universitarie Romane, Roma, 1999

Psicodiagnistica nel conflitto coniugale: un pronunciamento del Garante della Privacy

di

Gaetano Giordano*

Diego Giordano**

**Specialista in Medicina Legale*
Direttore Centro Studi Separazioni e Affido Minori
***Avvocato, Foro di Roma*

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha accolto il ricorso di un genitore non affidatario, cui una neuropsichiatra aveva negato i dati clinici e psicodiagnostici relativi al figlio di questi, e in suo possesso. Il bambino era stato sottoposto ad una serie di visite (basate su colloqui clinici e test) all'insaputa del padre, e in vista di una udienza in Tribunale (non vi era alcun dispositivo del Giudice in proposito). Al termine delle visite (che, in un elaborato scritto, la neuropsichiatra dichiarava essersi svolte *"su richiesta del genitore affidatario, e del suo avvocato dr. ***"*) la professionista si era presentata in Tribunale per illustrare i risultati delle sue indagini, utilizzati come supporto dal genitore affidatario per respingere le richieste dell'altro.

Il genitore non affidatario aveva allora richiesto alla neuropsichiatra tutti i dati raccolti durante l'intervista, ivi compresi gli appunti anamnesticii, le siglature dei test, le note, i disegni prodotti, ecc., ma costei, per due anni, aveva rifiutato di fornirli (anche ad un collega incaricato dal padre di vagliarli - onde elaborare un proprio parere senza dover immediatamente sottoporre il minore a nuova visita). A parere del sanitario il genitore non affidatario era privo (in quanto non affidatario e non esercente la potestà genitoriale) della legittimità a ricevere tali dati, e aveva diritto a conoscere solo l'elaborato della neuropsichiatra presentato in Tribunale, e dal quale poteva desumere quanto gli necessitava per conoscere le condizioni psicologiche del bambino.

Il genitore ricorreva allora al Garante per la Protezione dei Dati Personali che invitava la neuropsichiatra in questione ad aderire alla richiesta del genitore. A questo punto "*il medico neuropsichiatra ha precisato che copia della predetta relazione era già stata messa a disposizione del ricorrente nella citata udienza.*

Il medico [come prosegue il testo del dispositivo del Garante] *ha fatto riferimento al possesso di "materiale grezzo" ed ha sostenuto a) che i test sarebbero stati riferiti e commentati nella menzionata relazione; b) di non essere in possesso di dati personali del ricorrente; c) che avrebbe natura di dato personale solo "l'elaborato dello specialista" riportato nella relazione, anziché la "verbalizzazione grezza" effettuata durante la somministrazione dei test.*

Il medico ha altresì precisato di detenere il risultato dell'ulteriore test denominato "Disegno della famiglia" e che il testo dell'intervista effettuata con il bambino è stato anch'esso riportato integralmente nella relazione.

Con memoria depositata in sede di audizione delle parti il ricorrente ha ribadito di non voler ottenere dal titolare del trattamento la consegna "dell'elaborazione soggettiva e personale ovvero dell'interpretazione" fornita ai test attraverso la relazione medica, ma, unicamente, la "cartella clinica" della minore, ovvero i soli dati personali relativi alla propria persona ed al figlio minore riportati in "quegli stessi test, siglature, anamnesi, appunti e quant'altro ottenuto e raccolto nel corso delle sedute attraverso le dichiarazioni ed attività svolte sul piccolo"...

"*In particolare il medico ha dichiarato in sede di audizione di essere in possesso, per quanto concerne il test "Patte Noire", di alcuni "appunti corrispondenti alle elaborazioni di ogni scheda contenente le immagini" nonché, per quanto riguarda l'altro test, del "disegno redatto dalla bambina".*

Deve ritenersi" continua la formula del Garante per la Protezione dei Dati Personali "*che tali documenti contengano alcune informazioni di carattere personale (relative, in modo particolare, al minore e, in ipotesi, al genitore ricorrente) in ragione del tenore delle domande rivolte, del particolare contesto in cui i documenti stessi sono stati formati, nonché delle specifiche valutazioni effettuate o effettuabili su di essi dalla professionista o da terzi, valutazioni direttamente connesse al contenuto dei documenti ed aventi diretti riflessi in primo luogo sul minore.*

Tali dati possono infatti fornire un insieme di elementi informativi, diretti e indiretti, sugli interessati, su situazioni di sofferenza e disagio e sul rapporto con altri eventi anche di tipo familiare.
La legge n. 675/1996 è applicabile a qualunque informazione personale relativa a soggetti identificati o identificabili e costituita da suoni, immagini (quale quella che può essere riportata in un disegno come quello in esame) ovvero compresa al loro interno o nell'ambito di dichiarazioni o di altre forme di manifestazioni del pensiero.
Il medico dovrà dunque comunicare al ricorrente i restanti dati di carattere personale non ancora comunicati, con particolare riferimento a quelli contenuti nei documenti sopra indicati. ..."
Il pronunciamento del Garante (12 dicembre 2001, 13919/18037) prevede dunque che tutti i dati personali e clinico-diagnostici di un minore raccolti da un sanitario vadano forniti sia al genitore affidatario sia a quello non affidatario e non esercente, ma titolare, della potestà genitoriale, e a prescindere da chi tra i due sia il committente l'intervento psicodiagnostico. Il pronunciamento nega anche, di conseguenza, l'ammissibilità della segretezza nella pratica psicodiagnostica preordinata a supportare, , in assenza di CTU, una delle parti in causa in un conflitto coniugale in sede giudiziaria. A nostro avviso scorretta da un punto di vista etico, tale pratica può comportare, ora più di prima, anche rivalse legali e/o di natura deontologica da parte dell'altro genitore. In caso di richieste del genere è dunque bene - in primis - valutare con estrema prudenza il comportamento da tenere, e - comunque - prendere in seria considerazione l'opportunità di avvertire spontaneamente l'altro genitore, e ciò tenendo conto che: 1) il soggetto dell'atto psicodiagnostico è il minore sottoposto ad esso e che ogni decisione va presa solo nel suo esclusivo interesse; 2) che ai sensi dell'art. 155 il genitore non affidatario, se titolare della potestà genitoriale, ha il compito di vigilare sulla crescita dei figli (e il relativo impedimento, che nasce dall'occultargli dati importanti importanti a tal fine può esser fatto valere in sede giudiziaria nei confronti dello psicologo o psichiatra che omette di riferire notizie sulla salute del minore visitato); 3) che, anche alla stregua di tale pronunciamento del Garante per la Privacy la comunicazione dell'indagine psicodiagnostica al genitore non committente ma titolare della potestà genitoriale non è considerabile un venir meno all'obbligo del segreto professionale. Non ci dispiace sottolineare, proprio a questo punto, che l'interesse del minore comprende soprattutto l'assenza o la riduzione del conflitto fra i genitori, e il mantenimento di valide relazioni con entrambi (come da Convenzione Internazionale recepita come legge dal Governo Italiano), il che implica che compito deontologico del medico e dello psicologo è far si che entrambi i genitori possano occuparsi della salute e delle condizioni psicologiche del minore.
A nostro avviso solo pochissimi casi si sottraggono a tale assunto e sono quelli nei quali si ha la quasi assoluta certezza che veramente l'altro genitore sia colpevole di gravi reati verso il minore, il che individua però le situazioni in questione con quelle nelle quali vi è in pratica l'obbligo del referto all'A.G. (art. 365 c.p.).
In ogni caso, è raccomandabile la massima prudenza nel prestarsi a manovre conflittuali di tale tipo "preperitale", perché è possibile che aumentino, da parte dei genitori che ne sono "vittime", i contenziosi giudiziari promossi contro i professionisti che li hanno praticati a loro insaputa.

RECENSIONI

Riteniamo utile segnalare il libro della Prof.ssa Vania Patané, ricercatore di diritto penale, facoltà di giurisprudenza, Università di Catania, dal titolo *"L'individualizzazione del processo penale minorile. Confronto con il sistema inglese"* edito da Giuffrè nel 1999.
Riportiamo alcune considerazioni che l'autrice fa nella presentazione del suo libro.
"Nel settore della giustizia penale minorile, l'esigenza che la vicenda processuale si ponga come occasione di intervento a carattere educativo, impone che il processo miri ad obiettivi ulteriori rispetto al semplice accertamento della verità dei fatti, puntando a soluzioni capaci di determinare un'evoluzione positiva della personalità dell'imputato minorenne. In quest'ottica, il sistema inglese, alla cui analisi è dedicata la prima parte del lavoro, fornisce un parametro di riferimento particolarmente significativo, per la lunga tradizione nella sperimentazione di soluzioni, alternative all'epilogo sanzionatorio, estremamente duttili e adeguate a tale peculiarità teleologica dello strumento processuale minorile. Soluzioni che nel sistema italiano potrebbero trovare proficua applicazione, ovviamente entro i limiti consentiti dal rispetto dei principi-cardine dell'ordinamento, soprattutto al fine di individuare alcuni correttivi agli aspetti disfunzionali determinati da un intervento riformistico - quale quello operato attraverso il D.P.R. n° 448/88 - di portata sicuramente limitata e comunque insufficiente rispetto alla complessità del problema e alla qualità e rilevanza delle risposte normative richieste".

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

Nell'ambito della programmazione annuale relativa al 2002, l'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica ha attivato al suo interno un gruppo di lavoro composto da psicologi clinici (soci dell'Associazione) che lavorano nei Servizi della Giustizia Minorile allo scopo di effettuare un confronto e una riflessione sulle esperienze professionali maturate nelle diverse realtà operative all'interno del settore della psicologia giuridica penale minorile.
Il gruppo si propone quindi di analizzare nel corso della propria attività i diversi modelli operativi attualmente utilizzati dai professionisti del settore, per poter poi arrivare alla formalizzazione di protocolli di intervento adeguatamente tarati rispetto alla peculiarità del contesto e dell'utenza in esame.
Ma l'interesse del gruppo comprenderà anche attività finalizzate alla ricerca e alla promozione di giornate di studio ed avrà inoltre l'opportunità di fruire di uno spazio sistematico all'interno della newsletter periodica dell'Associazione per pubblicazioni significative prodotte dal gruppo o dai singoli professionisti che ne sono all'interno.
Consapevoli che le tematiche da trattare saranno numerosissime e di complessa trattazione ci si augura che l'attività del gruppo sia copiosa e duratura nel tempo e veda la collaborazione di altri soci dell'AIPG operanti nel settore della psicologia giuridica penale minorile.

Si segnala pertanto che chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni in merito alle iniziative o alle attività del gruppo, potrà contattare la segreteria dell'Associazione o più direttamente i seguenti nominativi ai corrispettivi indirizzi di posta elettronica:
Dott.ssa Lucia Chiappinelli: chiappinelli@tiscalinet.it
Dott.ssa Carmela De Giorgio: carmela-degiorgio@libero.it
Dott.ssa Simona Iacoella: simiacoe@tin.it

CONVEGNI E SEMINARI

Nei giorni 13 e 14 maggio 2002 si terrà a Pieve di Cadore un Convegno di Psicologia Giuridica, organizzato dall'AIPG; il tema trattato sarà *"L'operatore socio-sanitario nell'ambito minorile in contesti differenziati".* I Soci interessati all'iniziativa possono chiedere informazioni alla segreteria dell'Associazione.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Luisella de Cataldo, Anita Lanotte, Stefano Mariani

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org
Segreteria: lun. e merc. ore 10 – 14; ven. ore 14 – 18
Stampato in proprio
Finito di stampare il 7 febbraio 2002